



*Sommario*

**LEGGE REGIONALE**

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 7

**Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico**

**ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI**

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

**Ricorso n. 22 depositato il 28 aprile 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri contro il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge regionale 19 febbraio 2008 n. 2, rubricata "Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri di benessere" pubblicata nel B.U.R. Emilia-Romagna del 19 febbraio 2008, n. 2 in relazione all'art. 117 comma 3, Cost.**

**DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

- n. 170 del 21 maggio 2008: **Convalida della elezione del signor Mauro Bosi a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna (artt. 16 e 17 legge elettorale n. 108/1968)**
- n. 171 del 21 maggio 2008: **Nomina del Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni - CORECOM - ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 e successive modificazioni**
- n. 172 del 21 maggio 2008: **Elezione dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 e successive modificazioni**
- n. 173 del 21 maggio 2008: **Nomina, ai sensi dell'articolo 69 comma 3 dello Statuto e dell'articolo 3 della L.R. 4 dicembre 2007, n. 23, dei componenti la Consulta di garanzia statutaria**
- n. 174 del 22 maggio 2008: **Elezione del Difensore civico regionale (L.R. 16 dicembre 2003, n. 25)**

**LEGGI REGIONALI**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 7

**NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

*la seguente legge:*

**Art. 1**

*Sostituzione del titolo*

1. Il titolo della Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento) è sostituito dal seguente: «Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico».

**Art. 2**

*Sostituzione dell'articolo 1*

1. L'articolo 1 della Legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 1

*Finalità*

1. Con la presente legge vengono definite e disciplinate le attività professionali turistiche di animazione e di accompagnamento in attuazione e nel rispetto delle normative statali e comunitarie.».

**Art. 3**

*Modifiche all'articolo 2*

1. La rubrica dell'articolo 2 della Legge regionale n. 4 del 2000 è sostituita dalla seguente: «Definizione delle professioni turistiche di animazione e di accompagnamento».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della Legge regionale n. 4 del 2000 sono aggiunti i seguenti:

«4. Coloro che hanno ottenuto l'idoneità alla professione di guida ambientale-escursionistica possono successivamente specializzarsi in:

a) cicloturismo, mountain bike e ciclismo fuori strada per

- accompagnare singoli o gruppi in itinerari, gite od escursioni in bicicletta, anche su percorsi e sentieri sterrati o non battuti, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;
- b) equiturismo per accompagnare persone singole o gruppi in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando la necessaria assistenza tecnica e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;
- c) turismo acquatico per organizzare il tempo libero a persone singole o gruppi con attività nautiche o sportive afferenti alle discipline che si possono svolgere in acqua. La Giunta regionale definirà con propria deliberazione l'elenco delle attività che attengono al turismo acquatico;
- d) turismo subacqueo per accompagnare nelle immersioni persone singole o gruppi, dopo avere fornito loro informazioni sul sito subacqueo e sulle caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina. Prima dell'immersione l'accompagnatore dovrà accertarsi che ogni singola persona del gruppo sia in possesso di brevetto rilasciato da riconosciute associazioni subacquee nazionali, che verranno specificate nella delibera di Giunta di cui all'articolo 3, comma 10, che ne attesti l'addestramento almeno di primo livello in immersioni subacquee nelle varie forme diurne e notturne, anche con l'ausilio di apparecchiature atte a consentire la respirazione durante l'immersione, ed entro i limiti di profondità consentiti dal brevetto stesso.
5. Ulteriori specializzazioni, da acquisirsi a seguito di percorsi formativi specifici ovvero di completamento o arricchimento del percorso formativo di guida ambientale-escursionistica, possono essere individuate dalle Province e sottoposte alla successiva valutazione tecnica della Regione insieme ai seguenti elementi di dettaglio:
- a) denominazione della specializzazione;
- b) ambito territoriale;
- c) titoli necessari;
- d) modalità e contenuti per la formazione al ruolo richiesto.
6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, approva periodicamente l'elenco aggiornato delle specializzazioni validate di cui al comma 5.
7. È animatore turistico chi, per attività professionale, è in grado di organizzare per gruppi di turisti attività ricreative, motorie o sportive per svago o divertimento.»

#### Art. 4

##### *Sostituzione dell'articolo 3*

1. L'articolo 3 della Legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 3

##### *Condizioni per l'esercizio dell'attività*

1. Per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero essere residente in Italia da almeno tre anni;
- b) idoneità all'esercizio della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la va-

lorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 10;

- c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza.

2. Per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 è necessario possedere o accertare la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all'attività prevista.

3. L'idoneità all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 7, consente l'esercizio dell'attività con estensione a tutto il territorio regionale. Le Province potranno riconoscere le specializzazioni a coloro che, già in possesso dell'idoneità di guida ambientale-escursionistica, ne faranno richiesta, valutando la coerenza dei titoli aggiuntivi in loro possesso. Le Province, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 6, possono altresì riconoscere i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da enti di promozione sportiva riconosciuti o da altri organismi a tal fine autorizzati.

4. L'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio dell'attività negli ambiti territoriali di estensione almeno comunale, per i quali è stato superato l'esame.

5. Qualora una guida turistica idonea ad esercitare in un determinato ambito voglia estendere l'idoneità ad altri territori, può chiedere di svolgere un esame integrativo relativo a detti territori, superato il quale può svolgere l'attività. La guida turistica può, altresì, chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera.

6. Coloro che siano già in possesso dell'idoneità all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 possono, attraverso il superamento di un esame per le materie differenziali, conseguire l'idoneità all'esercizio di un'altra professione turistica.

7. Per l'esercizio dell'attività di animatore turistico di cui all'articolo 2, comma 7 quando le attività oggetto del servizio sono a carattere sportivo costituisce requisito indispensabile il possesso del diploma universitario dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), di cui alla Legge 7 febbraio 1958 n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica) o di laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127). Quando tali attività si svolgono all'interno di uno stabilimento balneare, hotel, villaggio turistico e simili al committente di tali attività o al gestore delle strutture ricettive o di altri luoghi ove esse si svolgono è fatto obbligo di dotarsi di personale idoneo.

8. Per l'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica specializzata in turismo subacqueo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d) costituiscono requisiti indispensabili:

- a) l'idoneità all'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica;

- b) il possesso del brevetto di istruttore subacqueo rilasciato da riconosciute associazioni subacquee nazionali che verranno specificate nella delibera di Giunta di cui all'articolo 3, comma 10;
- c) l'aver frequentato con profitto un corso per primo intervento (Dan oxigen) o equipollente.

9. Per l'esercizio dell'attività di accompagnatore e guida turistica, ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o di un titolo dichiarato equipollente con disposizione di legge o decreto ministeriale e ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o di un titolo dichiarato equipollente con disposizione di legge o decreto ministeriale si applica quanto disposto dall'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40.

10. La Giunta regionale con proprio atto definirà le modalità attuative per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle attività di cui alla presente legge.

11. Qualora cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea intendano svolgere in Italia le attività di cui all'articolo 2, con esclusione di quella di guida ambientale-escursionistica e sue specializzazioni, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).».

#### Art. 5

##### *Sostituzione dell'articolo 5*

1. L'articolo 5 della Legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 5

##### *Formazione professionale*

1. Le eventuali attività formative relative alle professioni turistiche di animazione e accompagnamento di cui alla presente legge sono programmate e autorizzate dalle Province ai sensi della Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).».

#### Art. 6

##### *Inserimento dell'articolo 3 bis*

1. Dopo l'articolo 3 della Legge regionale n. 4 del 2000, è inserito il seguente:

#### «Art. 3 bis

##### *Agevolazioni per le guide*

1. Le guide turistiche e le guide ambientali-escursionistiche nell'accompagnamento del gruppo sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e le altre strutture aventi simili caratteristiche ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto-legge 18 gennaio

1937, n. 448 (Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri), convertito dalla Legge 17 giugno 1937, n. 1249.».

#### Art. 7

##### *Sostituzione dell'articolo 6*

1. L'articolo 6 della Legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 6

##### *Elenchi provinciali, attestati d'idoneità e tesserini di riconoscimento*

1. La Provincia istituisce appositi elenchi con riferimento alle diverse professioni turistiche, nei quali sono inseriti coloro che hanno superato la verifica dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente legge.

2. La Provincia cura la pubblicazione annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione dei nominativi di coloro che si dichiarano disponibili, entro il 31 ottobre di ciascun anno, all'effettivo esercizio della professione per la quale sono stati dichiarati idonei e indicano anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame. L'elenco delle guide turistiche indica, altresì, gli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione.

3. La Provincia rilascia agli idonei un attestato d'idoneità ed un tesserino personale di riconoscimento, che deve essere visibile durante l'attività professionale. Il tesserino personale deve essere rinnovato ogni tre anni, previa presentazione del certificato d'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

4. L'attestato d'idoneità deve specificare i dati anagrafici, la professione alla quale si riferisce, le lingue straniere conosciute e, per le guide turistiche, gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata.».

#### Art. 8

##### *Modifiche all'articolo 7*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della Legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche di animazione e di accompagnamento di cui alla presente legge e concedono i nulla osta previsti all'articolo 4, comma 3.».

#### Art. 9

##### *Modifiche all'articolo 8*

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della Legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da 500 Euro a 3.000 Euro per l'esercizio dell'attività di guida turistica, di animatore turistico, di accompagnatore turistico e di guida ambientale-escursionistica senza possesso della relativa idoneità;
- b) da 50 Euro a 300 Euro per la mancata esibizione del tesserino;
- c) da 1.000 Euro a 6.000 Euro per le imprese turistiche che si avvalgono di soggetti non idonei all'esercizio di una professione turistica di animazione o di accompagnamento.».

**Art. 10**  
*Sostituzione dell'articolo 9*

1. L'articolo 9 della Legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 9  
*Sospensione e revoca dell'autorizzazione*

1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l'autorizzazione all'esercizio della professione può essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:

- a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c);
- b) comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale.

2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità l'autorizzazione può essere revocata.

3. La sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia sulla base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai competenti organi del Comune nel quale si è verificata l'infrazione, nonché dei reclami pervenuti dai clienti.».

**Art. 11**  
*Disposizioni transitorie*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le Province riconoscono a coloro che ne facciano richiesta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore l'idoneità a svolgere la professione di animatore turistico, qualora siano in possesso di un titolo d'idoneità professionale rilasciato dai sistemi di formazione professionale di Regioni e Province autonome ovvero abbiano svolto

per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attività di animazione assimilabili a quelle di cui all'articolo 2, comma 7 della Legge regionale n. 4 del 2000, così come modificato dall'articolo 3 della presente legge, e lo dimostrino fiscalmente.

2. La specializzazione in turismo subacqueo può essere concessa, limitatamente all'esercizio di tale attività, anche a coloro che, pur in mancanza dell'idoneità all'esercizio della professione di guida ambientale-escursionistica, possano dimostrare con idonea documentazione che in data anteriore al 31 dicembre 2007 abbiano effettuato, nei due anni precedenti, più di trenta immersioni accompagnando altri sub, nonché di aver frequentato con profitto un corso per primo intervento (Dan oxigen) o equipollente. Tali soggetti verranno iscritti in una apposita sezione ad esaurimento degli elenchi provinciali e sarà loro rilasciato idoneo tesserino di riconoscimento.

3. Sono fatte salve le abilitazioni all'esercizio delle professioni conseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 12**  
*Abrogazione dell'articolo 11*

1. L'articolo 11 (Disposizioni transitorie) della Legge regionale n. 4 del 2000 è abrogato.

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 27 maggio 2008

VASCO ERRANI

## LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge, d'iniziativa:

- dei consiglieri Muzzarelli, Pironi, Fiammenghi, Lucchi, Barbieri, Piva, Salsi e Zoffoli; oggetto assembleare n. 3223 (VIII legislatura) testo base;
- del consigliere Lombardi; oggetto assembleare n. 2794 (VIII legislatura);
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione rispettivamente, nel n. 196 in data 28 dicembre 2007 e nel n. 174 in data 8 agosto 2007;
- assegnati alla V Commissione assembleare permanente "Turismo Cultura

Scuola Formazione Lavoro Sport" in sede referente; inoltre l'oggetto assembleare n. 2794 è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione assembleare permanente II "Politiche Economiche".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2008 del 7 maggio 2008, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Massimo Pironi nominato dalla Commissione in data 27 febbraio 2008;

- approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 21 maggio 2008, atto n. 67/2008.

**AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)**

## NOTE

### NOTA ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 1), della Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne **Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento** è il seguente:

«Art. 1 – Finalità

1. Con la presente legge vengono definite e disciplinate le attività professionali turistiche di accompagnamento in attuazione e nel rispetto delle normative statali e comunitarie».

### NOTA ALL'ART. 3

Comma 1

1) La rubrica dell'articolo 2), della Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne **Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento** è la seguente:

«Art. 2 – Definizione delle professioni turistiche di accompagnamento»

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 2, comma 3), della Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne **Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento** è il seguente:

«Art. 2 – Definizione delle professioni turistiche di accompagnamento (omissis)

3. È guida ambientale-escursionistica chi, per attività professionale, illustra a persone singole e gruppi di persone gli aspetti ambientali e naturalistici del territorio, conducendoli in visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, con esclusione di percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclività, ed in ogni caso di quelli che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, pizzozza e ramponi. La guida ambientale-escursionistica può essere specializzata nell'indirizzo previsto dal percorso formativo ai sensi dell'art. 5».

**NOTE ALL'ART. 4**

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 3), della Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne **Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento** è il seguente:

«Art. 3 – Condizioni per l'esercizio delle attività

1. Per l'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di cui all'art. 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero essere residente in Italia da almeno tre anni;
- abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante la frequenza ai corsi di qualificazione professionale ed il superamento dei relativi esami;
- idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza.

2. Per l'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di cui all'art. 2 è necessario possedere o accertare la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita.

3. Qualora cittadini di altri Stati membri della Unione Europea intendano svolgere in Italia l'attività di accompagnatore turistico, essi devono provare, qualora sottoposti ad accertamento, il possesso delle conoscenze e attitudini professionali nel rispetto di quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 6 del DLgs 23 novembre 1991, n. 391. L'accertamento è di competenza del Comune nel quale viene esercitata l'attività. Il riconoscimento di titoli attestanti una formazione professionale attinente alla professione di accompagnatore turistico, è effettuato secondo quanto previsto dai DLgs 2 maggio 1994, n. 319.

4. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida ambientale-escursionistica consente l'esercizio dell'attività con estensione a tutto il territorio regionale.

5. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio dell'attività negli ambiti territoriali, di estensione almeno comunale, per i quali è stato superato l'esame.

6. Qualora una guida turistica abilitata ad esercitare in un determinato ambito voglia estendere l'abilitazione ad altri territori, può chiedere di svolgere un esame integrativo relativo a detti territori, superato il quale può svolgere l'attività. La guida turistica può altresì chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di una ulteriore lingua straniera.

7. Coloro che siano già in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'art. 2, possono, attraverso il superamento di un esame per le materie differenziali, conseguire l'abilitazione all'esercizio di un'altra professione turistica.».

Comma 7

2) Il testo dell'articolo 17, comma 115 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 che concerne **Disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo** è il seguente:

115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari, caratterizzanti;
- determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;
- possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
- trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
- mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
- mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
- valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;
- previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonché per l'uso di strutture e di attrezzature.».

Comma 9

3) Il testo dell'articolo 10, comma 4 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 che concerne **Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli** è il seguente:

«Art. 10

(omissis)

4. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della Legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica.

(omissis)»

**NOTA ALL'ART. 5**

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 5, della Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne **Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento** è il seguente:

«Art. 5 – Formazione professionale

1. La formazione professionale relativa alle professioni di cui alla presente legge si svolge con le modalità stabilite dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19.

2. Nel rispetto delle direttive regionali le Province, singole o associate, organizzano corsi di formazione professionale ai fini della partecipazione agli esami per ottenere l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di cui alla presente legge.

3. I corsi di formazione relativi alla figura di guida ambientale-escursionistica possono prevedere indirizzi di specializzazione.».

**NOTA ALL'ART. 6**

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 3), della Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne **Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento** è già citato alla nota 1) dell'articolo 4.

**NOTA ALL'ART. 7**

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 6), della Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne **Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento** è il seguente:

«Art. 6 – Elenchi provinciali, diplomi di abilitazione e tesserini di riconoscimento

1. La Provincia istituisce appositi elenchi con riferimento alle diverse professioni turistiche, nei quali sono inseriti coloro che hanno superato il relativo esame di abilitazione.

2. La Provincia cura la pubblicazione annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione dei nominativi di coloro che si dichiarano disponibili, entro il 31 ottobre di ciascun anno, all'effettivo esercizio della professione per la quale sono stati abilitati e indicano anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame. L'elenco delle guide turistiche indica altresì gli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione.

3. La Provincia rilascia agli abilitati un diploma di abilitazione ed un tesserino personale di riconoscimento, il quale deve essere visibile durante l'attività professionale. Il tesserino personale deve essere rinnovato ogni tre anni, previa presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3.

4. L'attestato di abilitazione deve specificare i dati anagrafici, la professione alla quale si riferisce, le lingue straniere conosciute e, per le guide turistiche, gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata.».

**NOTA ALL'ART. 8**

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 7, comma 1) della Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne **Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento** è il seguente:

«Art. 7 – Funzioni amministrative di vigilanza e controllo

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche di accompagnamento di cui alla presente legge e concedono i nulla osta previsti al comma 3 dell'art. 4.

(omissis)»

**NOTA ALL'ART. 9**

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 8), della Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne **Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento** è il seguente:

«Art. 8 – (modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001, n. 38) Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- da 516 Euro a 3.098 Euro, per l'esercizio dell'attività di guida turistica, di accompagnatore turistico e di guida ambientale-escursionistica senza possesso della relativa abilitazione;
  - da 51 Euro a 309 Euro, per la mancata esibizione del tesserino;
  - da 1.032 Euro a 6.197 Euro, per le imprese turistiche che si avvalgono di soggetti non abilitati all'esercizio di una professione turistica di accompagnamento.
2. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni a titolo di copertura delle spese di gestione delle funzioni di vigilanza e controllo.»

### NOTA ALL'ART. 10

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 9), della Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne **Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento** è il seguente:

«Art. 9 – Sospensione e revoca dell'abilitazione

1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l'abilitazione all'esercizio della professione può essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:

- reiterate violazioni delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 8;
  - comportamento scorretto nell'esercizio della attività professionale.
2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità l'abilitazione può essere revocata.
3. La sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia sulla base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai competenti organi del Comune nel quale è verificata l'infrazione, nonché dei reclami pervenuti dai clienti.»

### NOTA ALL'ART. 11

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 2), della Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne **Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento** oggetto di modifica dell'articolo 11 comma 1, riportato per esteso è il seguente:

«Art. 2 – Definizione delle professioni turistiche di accompagnamento

- È guida turistica chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive, ivi compresa la visita ai "siti" individuati dalla Regione ai sensi del DPR del 13/12/1995 concernente "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche".
- È accompagnatore turistico chi, per attività professionale, accompagna perso-

ne singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica competenza delle guide turistiche.

3. È guida ambientale-escursionistica chi, per attività professionale, illustra a persone singole e gruppi di persone gli aspetti ambientali e naturalistici del territorio, conducendoli in visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, con esclusione di percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclività, ed in ogni caso di quelli che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, piccozza e ramponi. La guida ambientale-escursionistica può essere specializzata nell'indirizzo previsto dal percorso formativo ai sensi dell'art. 5.»

### NOTA ALL'ART. 12

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 11, della Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne **Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento** è il seguente:

«Art. 11 – Disposizioni transitorie

1. I corsi teorico-pratici organizzati ai sensi dell'art. 14 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 3, già banditi o autorizzati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono svolti secondo la disciplina ivi prevista. Coloro i quali superano i relativi esami finali possono, dopo l'entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere iscritti negli elenchi provinciali delle guide ambientali-escursionistiche, con indirizzo di specializzazione nel territorio montano.

2. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Regione organizza una sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di guida ambientale-escursionistica, per la quale possono fare domanda:

- coloro che abbiano frequentato con profitto uno o più corsi, almeno per complessive trecento ore, i cui contenuti siano assimilabili alle materie previste dal corso teorico-pratico di cui al comma 1;
- coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attività di accompagnamento, assimilabili a quelle di cui al comma 3 dell'art. 2, e lo dimostrino fiscalmente.

3. La sessione speciale di cui al comma 2 è gestita da una commissione costituita dal Presidente della Regione ed è composta da cinque membri di cui due rappresentanti regionali, tra i quali viene scelto il presidente, e tre esperti nelle discipline oggetto dell'esame, di cui uno in possesso di specifica competenza in materia escursionistica.

4. Ai componenti la commissione di cui al comma 3 spetta un gettone di presenza di 77,47 Euro per ciascuna seduta ed il rimborso spese secondo quanto previsto per i dirigenti regionali.»

## ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

**Ricorso n. 22 depositato il 28 aprile 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri contro il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge regionale 19 febbraio 2008 n. 2, rubricata "Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri di benessere" pubblicata nel B.U.R. Emilia-Romagna del 19 febbraio 2008, n. 2 in relazione all'art. 117 comma 3, Cost.**

*(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)*

Ricorso n. 22 depositato il 28 aprile 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato

contro

il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna

per

la dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge regionale 19 febbraio 2008 n. 2, rubricata "Esercizio di pratiche

ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri di benessere" pubblicata nel B.U.R. Emilia-Romagna del 19 febbraio 2008 n. 2 in relazione all'art. 117 comma 3, Cost.

Giusta determinazione 1 aprile 2008 del Consiglio dei Ministri, ricorre il deducente per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della Legge regionale Emilia-Romagna 19 febbraio 2008 n. 2, siccome in contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost.

1) La Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 2, rubricata "Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere", pubblicata nel B.U.R. Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 24, consta di quattordici articoli.

Con l'art. 1 (Finalità) la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, individua quelle attività denominate "pratiche bionaturali".

L'art. 2 (Definizioni) definisce "pratiche ed attività bionaturali" tutte quelle pratiche e tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali pratiche non si prefiggono la cura di specifiche patologie e non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal Servizio Sanitario nazionale. Le pratiche bionaturali sono erogate dai soggetti in possesso di adeguata preparazione professionale.

L'art. 3 (Formazione) stabilisce che all'esercizio delle pratiche ed attività bionaturali si accede mediante un percorso di formazione individuato ai sensi della Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attra-

verso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e dei successivi provvedimenti attuativi.

L'art. 4 (Comitato regionale per l'esercizio di pratiche ed attività bionaturali) istituisce tale Comitato quale organismo di consulenza della Giunta regionale. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Comitato, entro centottanta giorni dal suo insediamento, sentite le specifiche associazioni di settore, propone alla Giunta regionale, tra le altre cose: la definizione degli ambiti di attività correlati alle pratiche bionaturali e, per ciascuno, le modalità di esercizio del relativo percorso formativo; la definizione dei criteri per l'accreditamento dei percorsi formativi per l'esercizio delle pratiche ed attività bionaturali; i criteri di riconoscimento degli operatori che già svolgono l'attività sul territorio regionale precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

L'art. 5 (Elenco regionale delle pratiche bionaturali) prevede la istituzione dell'elenco regionale delle pratiche bionaturali. L'elenco è tenuto presso la Giunta regionale.

L'art. 6 (Oggetto, finalità ed ambito di applicazione) stabilisce che la presente legge, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 118, comma 1 della Costituzione, nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato in materia di professioni e di tutela della concorrenza, disciplina l'esercizio delle attività dei Centri benessere, non allocati all'interno di strutture ricettive alberghiere.

L'art. 7 (Definizioni) procede a definire i "centri di benessere", i "trattamenti estetici", i "trattamenti fitness e wellness", i "trattamenti con tecniche bionaturali".

L'art. 8 (Beauty farm) stabilisce che il Centro benessere può assumere la denominazione di "beauty farm" esclusivamente qualora, in possesso dei requisiti igienico-sanitari specifici, sia debitamente autorizzato e si avvalga di medici, con una o più specializzazioni, abilitati.

L'art. 9 (Requisiti soggettivi e professionali per l'apertura e la gestione del Centro benessere) specifica che l'esercizio delle attività di cui alla presente legge è riservato a chi è in possesso dei titoli professionali e di studio previsti dalle normative specifiche vigenti e dalla presente legge. Il riconoscimento di titoli professionali e di studio, attestati formativi e certificazioni di competenza, maturati da operatori provenienti da altre regioni italiane o da altri Stati sarà effettuato secondo quanto prevede la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

L'art. 10 (Requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura e la gestione del Centro benessere) richiede che sia l'Assessorato alle Attività produttive a definire con apposito atto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche minime di tipo strutturale, tecnologico ed organizzativo che devono possedere i Centri benessere per essere autorizzati all'esercizio delle attività indicate nella legge.

L'art. 11 (Adempimenti amministrativi per l'apertura del Centro benessere) stabilisce che l'attività del Centro benessere è intrapresa a seguito di dichiarazione d'inizio d'attività inviata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura. Qualora nel Centro benessere sia previsto l'esercizio di attività cliniche ambulatoriali, queste non potranno avere inizio se non ad avvenuto conseguimento della relativa specifica autorizzazione sanitaria. Il Comune e l'Azienda Unità sanitaria locale esercitano le opportune attività di vigilanza e controllo.

L'art. 12 (Sanzioni), in caso di violazione delle norme della presente legge, prevede una serie di sanzioni pecuniarie in aggiunta alle sanzioni previste dalle singole leggi che disciplinano le attività esercitate nel Centro benessere.

L'art. 13 (Disposizioni transitorie) impone alle strutture esistenti, che utilizzano la denominazione di Centro di benessere, di adeguarsi alle disposizioni della presente legge e a presentare apposita dichiarazione d'inizio attività al Comune.

L'art. 14 (Norma finanziaria) stabilisce che, ad eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione

Emilia-Romagna farà fronte con i fondi annualmente stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale.

- A -

Deve preliminarmente riferirsi che il Ministero della Giustizia (Ufficio Legislativo), il Ministero dell'Università e della Ricerca (Ufficio Legislativo), e il Ministero della Salute hanno evidenziato gravi profili di illegittimità costituzionale con riferimento alla legge in esame.

Più in particolare, il Ministero dell'Università e della Ricerca osserva come "la legge regionale in parola sia incostituzionale, poiché attribuendo alla Regione Emilia-Romagna la definizione dell'attività professionale delle pratiche bionaturali e dei relativi percorsi formativi, viola il principio fondamentale della materia delle "professioni" per il quale tale competenza spetta esclusivamente allo Stato. Nel suo articolato parere, il Ministero dell'Università e della Ricerca puntualizza come "le disposizioni ivi contenute non si limitano a disciplinare la materia della "formazione professionale", di competenza regionale, ma individuano e disciplinano nuove attività professionali, sub specie "pratiche bionaturali" (artt. 1, 2, 3, 4 lett. a - b - c - d, 5, 9).

"La materia che viene in considerazione – secondo il Ministero dell'Università e della Ricerca – è quella delle professioni, che l'art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce alla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, nella quale spetta allo Stato la definizione dei principi fondamentali della materia, mentre compete alle Regioni svolgere tali principi con l'apposita normativa di dettaglio". Inoltre, "secondo un ormai consolidato orientamento della Corte Costituzionale successivo all'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione, tra i principi fondamentali della materia "professioni" v'è quello per il quale spetta solo allo Stato (e non alle Regioni) l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici. A mero titolo esemplificativo, si ricorda quanto affermato dalla Consulta nella sentenza n. 153/2006: "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003)". Tale giurisprudenza è stata pienamente recepita dal DLgs 2/2/2006, n. 30 (Riconoscimento dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 5/6/2003, n. 131) che ha provveduto alla ricognizione dei principi fondamentali della materia "professioni".

Il Ministero della Giustizia (Ufficio Legislativo) tiene a segnalare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 300/2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge Regione Veneto del 6/10/2006, n. 19 concernente analoga materia.

In particolare, la Consulta ha ribadito il principio secondo cui la regolamentazione delle discipline bionaturali, configurando l'individuazione di nuove figure professionali, deve rispettare il principio secondo cui essa è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni solo la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (Corte Cost. 153/06; 57/07).

Il Ministero della Salute, associandosi ai rilievi mossi dal Ministero dell'Università e della Ricerca, ha segnalato gravi profili di illegittimità costituzionale, in quanto le disposizioni ivi contenute non si limitano a disciplinare la materia della "formazione professionale", di competenza regionale, ma individuano e disciplinano nuove attività professionali, sub specie, "pratiche bionaturali". Il Ministero della Salute, pertanto, propone espressamente l'impugnativa della predetta legge regionale ai sensi dell'articolo 117, commi 3 - 4 (tutela della salute), Cost. e dell'articolo 127, primo comma, Costituzione.

-B-

Si deduce, quindi, che la Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 2, rubricata "Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere", condividendosi appieno i rilievi di incostituzionalità sollevati dal Ministero della Giustizia (Ufficio Legislativo), dal Ministero dell'Università e della Ricerca (Ufficio Legislativo) e dal Ministero della Salute, è incostituzionale, per i seguenti motivi:

- I) La legge regionale in esame, che regola l'"esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere", contiene disposizioni che, nel loro impianto complessivo e sostanziale, realizzano l'individuazione di nuove figure professionali, eccedendo in tal modo dai limiti della competenza concorrente attribuita alla Regione dall'art. 117, comma 3, Cost. in materia di "professioni".  
Ricorrono, infatti, i profili di illegittimità costituzionale già rilevati da codesta Corte Costituzionale nelle sentenze n. 40/2006, n. 424/2005 e n. 300/2007 con riferimento ad analoghe leggi della Regione Piemonte (L.R. n. 13/2004), della Regione Liguria (L.R. n. 18/2004 e n. 6/2006) e della Regione Veneto (L.R. n. 16/2006).  
In particolare la valenza istitutiva di nuove figure professionali, censurabile sotto il profilo costituzionale, si desume (come evidenziato anche dalla citata sentenza n. 300/2007) dalle seguenti previsioni:  
1) dall'art. 2, comma 1, lett. b), e dall'art. 7, comma 4, che descrivono i compiti assegnati all'operatore di pratiche bio-naturali, il quale, praticando "tecniche naturali e bioenergetiche" "promuove il benessere e il mantenimento in salute della persona", nonché dall'art. 2, comma 2, che definisce le caratteristiche cui deve essere finalizzata l'azione dell'operatore di pratiche bio-naturali, affermando che deve operare "per il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche attraverso la stimolazione delle risorse vitali della persona";  
2) dall'art. 4, comma 1, che istituisce il Comitato regionale per l'esercizio di pratiche ed attività bio-naturali, cui compete la definizione "degli ambiti di attività correlate alle pratiche bionaturali e, per ciascuno, le modalità di esercizio del relativo percorso formativo"; la definizione dei criteri utili per la creazione "dell'elenco regionale delle pratiche ed attività bionaturali"; la determinazione dei "criteri di riconoscimento degli operatori che già svolgono l'attività sul territorio regionale precedentemente all'entrata in vigore della legge";  
3) dall'art. 5, che prevede l'istituzione di un elenco regionale delle pratiche bio-naturali ove possono iscriversi, sulla base del verificato possesso di specifici requisiti attestanti una determinata qualificazione professionale, gli operatori nelle pratiche bio-naturali.
- II) Così disponendo, alla stregua di quanto più volte affermato da codesta Corte Costituzionale in materia di professioni (cfr. sentt. nn. 353/2003, 319, 355, 405 e 424/2005, nonché 40 e 153/2006), le suddette previsioni si pongono in contrasto con il principio fondamentale secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, così come l'istituzione di nuovi albi, ordini o registri, sono attività riservate allo Stato, residuando alle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà territoriale (tale giurisprudenza è stata, peraltro, recepita nel DLgs n. 30/2006 che ha provveduto alla ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni).
- III) A ciò si aggiunga che non vale a superare la presunta illegittimità della legge in esame il fatto che in essa venga

esplicitamente specificato (all'art. 1, comma 1) che le discipline bio-naturali non sono riconducibili alle "attività di cura e riabilitazione della salute fisica e psichica della popolazione erogate dal Servizio Sanitario nazionale" e che l'operatore in tali discipline non esegue tali prestazioni "con finalità sanitarie, di cura e riabilitazione da patologie".

La legge infatti utilizza espressioni così ampie, come ad esempio "miglioramento della qualità della vita conseguibile anche mediante la stimolazione di risorse vitali" (art. 2, comma 1, lett. b), ovvero mediante l'utilizzo di "tecniche naturali e bioenergetiche" (art. 7, comma 4), che rischiano di far ricadere nel proprio ambito attività curative per le quali non sussiste alcuna evidenza scientifica né alcun riscontro pratico tratto dall'esperienza, che garantiscano la loro efficacia e la loro non lesività per la salute, con conseguenze pratiche difficilmente prevedibili e certo non conciliabili con la necessità che pratiche curative siano svolte da soggetti titolari.

Si tratta di vere e proprie norme in bianco, suscettibili di applicazioni e interpretazioni estensive, non ammissibili in una materia delicata come quella della salute dell'individuo, per la quale il principio di prevenzione non può essere ignorato.

- IV) Per completezza espositiva, va segnalato che l'art. 1, comma 2, della recente Legge n. 43/2006 sancisce la competenza delle Regioni ad individuare e formare profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie. Si ritiene tuttavia, che gli operatori in discipline bio-naturali non possano rientrare nella previsione di cui all'art. 1 della legge sopra citata, in quanto gli operatori di cui alla legge in esame non si limiterebbero a porre in essere attività di carattere ausiliario rispetto a quelle dei professionisti sanitari, ma praticerebbero, direttamente e con una certa autonomia, attività di carattere curativo aventi a che fare con la tutela della salute. In tal senso, del resto, si è espressa anche codesta Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 300/2007, secondo la quale gli operatori di interesse sanitario svolgono attività aventi carattere "servente", e di livello inferiore, rispetto a quelle pertinenti alle professioni sanitarie e questo carattere ("servente") non è invece ravvisabile nell'attività dell'operatore delle discipline bionaturali del benessere.
- V) Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge regionale in esame si pongono in inscindibile connessione con quelle specificamente censurate, tale che senza queste ultime, le medesime restano prive di autonoma portata normativa, si ritiene che l'illegittimità costituzionale debba estendersi, di conseguenza, all'intero testo della legge regionale, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 87/1953.

P.Q.M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della Legge 19 febbraio 2008 n. 2 (art. 2, comma 1, lett. B comma 2; art. 4 comma 1; art. 5; art. 7 comma 4 nonché tutti gli altri restanti articoli in quanto ai precedenti funzionalmente ed inscindibilmente collegati) della Regione Emilia-Romagna violazione dell'art. 117, terzo comma, Costituzione.

Col presente ricorso notificato, saranno depositati estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 e copia della Legge regionale Emilia-Romagna impugnata.

Roma, 12 aprile 2008

IL CANCELLIERE  
M.R. Fruscella

AVVOCATO DELLO STATO  
Giovanni Pietro de Figueiredo

## DELIBERAZIONI REGIONALI

### DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 maggio 2008, n. 170

**Convalida della elezione del signor Mauro Bosi a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna (artt. 16 e 17 legge elettorale n. 108/1968)**

*(Estratto del resoconto integrale della seduta antimeridiana del 21 maggio 2008)*

PRESIDENTE: nella seduta del 22 aprile 2008 è stato proclamato eletto a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, il signor Mauro Bosi, ai sensi dell'art. 16 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto normale), integrato dal comma 3 dell'art. 3 della Legge 23 febbraio 1995 n. 43.

Ora, trascorsi i quindici giorni prescritti dall'art. 17 – comma 2 – della citata Legge 108/68, l'Assemblea deve provvedere per la convalida di tale elezione come previsto dallo stesso articolo 17.

Le fattispecie delle condizioni, casi o cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità applicabili alla carica di Consigliere regionale sono disciplinate dalla Legge 23 aprile 1981 n. 154, completata dalla Legge 18 gennaio 1992 n. 16, i cui testi sono stati consegnati in tempo opportuno a ciascun Consigliere.

A norma dell'art. 4 del Regolamento interno, l'Ufficio di Presidenza ha proceduto all'esame delle condizioni del predetto Consigliere proclamato eletto così formulando la propria proposta (con deliberazione 14 maggio 2008, n. 119):

«(omissis)»

Nella seduta dell'Assemblea legislativa del 22 aprile 2008 con atto n. 162 è stato proclamato eletto Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, il signor Mauro Bosi.

L'art. 122 della Costituzione, così come modificato dall'art. 2 della Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 indica le disposizioni per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali.

La seguente normativa indica le cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità:

- la Legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio Sanitario nazionale” e successive modifiche o integrazioni;
- la Legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale” e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche o integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

l'art. 27 comma 9, l'art. 30 e l'art. 73 comma 2 dello Statuto della Regione indicano le disposizioni per la convalida dei Consiglieri e per deliberare sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità da parte dell'Assemblea legislativa.

Non sussistono cause d'ineleggibilità, né d'incompatibilità, come indicate dalle Leggi 154/81, 55/90 e dai decreti legislativi 502/92 e 267/00, pertanto si ritiene di dover dar corso alla procedura per la convalida della elezione del Consigliere regionale Mauro Bosi sensi dell'art. 4 del Regolamento interno.

Si dà atto che è trascorso il termine di cui al secondo comma dell'art. 17 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto normale”, che indica che nessuna elezione può essere convalidata prima di 15 giorni dalla data della proclamazione.

La documentazione, relativa al Consigliere in argomento, è stata acquisita agli atti della Direzione generale con prot. n. 9960 del 28 aprile 2008.

Il Direttore generale, dott. Luigi Benedetti ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto, secondo le indicazioni della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 173 del 24 luglio 2007 recante “Parziali modifiche e integrazioni agli indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali approvati con deliberazione 45/03”.

Per quanto precede, a votazione palese e all'unanimità dei presenti,

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

delibera:

di proporre, secondo quanto disposto dall'art. 17 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, all'Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto, dell'elezione del Consigliere regionale Mauro Bosi, proclamato eletto per surrogazione dall'Assemblea legislativa nella seduta del 22 aprile 2008.

(omissis)».

PRESIDENTE: Invito tutti i componenti dell'Assemblea, qualora consti alcunché di diverso, a farlo presente.

Non avendo chiesto la parola alcun Consigliere, chiedo all'Assemblea di convalidare, ad ogni effetto, la elezione del Consigliere Mauro Bosi.

Con votazione palese, a maggioranza dei presenti, l'Assemblea convalida.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 maggio 2008, n. 171

**Nomina del Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni – CORECOM – ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 e successive modificazioni**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”, come modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2002, n. 27 e dalla Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 27;

visto in particolare l'articolo 3, comma 5, che prevede che il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) sia nominato dal Consiglio regionale su proposta del Presidente della Regione con votazione a maggioranza dei due terzi dei presenti e che la proposta sia motivata e accompagnata da relativo curriculum;

vista, al riguardo, la nota del Presidente della Regione, pervenuta in data 8 maggio 2008 e protocollata al n. 10786 nella quale è proposta la nomina del dott. Gianluca Gardini a Presidente del CORECOM con la motivazione che il dott. Gardini «... è in possesso di elevate e specifiche competenze nel settore della comunicazione; è docente presso facoltà universitarie in ambito di diritto amministrativo, di diritto dell'informazione e della comunicazione; in materia di diritto dell'informazione e della comunicazione ha pubblicato monografie ed articoli; ricopre rilevanti incarichi istituzionali come esperto del mondo dell'informazione e della comunicazione.»;

dato atto che il curriculum del dott. Gardini, allegato alla nota del Presidente della Regione, è depositato agli atti dell'Assemblea legislativa;

vista la nota della Commissione assembleare "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport" prot. n. 11177 in data 13 maggio 2008;

previa votazione segreta, mediante schede, a maggioranza dei due terzi dei presenti, che dà questo risultato:

(Consiglieri assegnati alla Regione – n. 50)

presenti	n. 42
assenti	n. 8
votanti	n. 42
voti a favore del sig. Gianluca Gardini	n. 30
voti contrari	n. 4
schede bianche	n. 8
schede nulle	n. –

delibera:

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il dott. Gianluca Gardini (nato a Bologna il 12 settembre 1965), Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 maggio 2008, n. 172**

**Elezione dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 e successive modificazioni**

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la Legge regionale 31 ottobre 2002, n. 27, recante "Modifiche alla L.R. 30 gennaio 2001, n. 1, concernente 'Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)'" ed, in particolare, il comma 6 dell'art. 3 della L.R. n. 1 del 2001, come modificato dal comma 2 dell'art. 1 della Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 27, il quale recita «Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un solo nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età. Il voto è espresso, a pena di nullità, esclusivamente sulle persone proposte dai Consiglieri regionali, i cui curricula siano stati verificati positivamente e correlati della relativa dichiarazione di ammissibilità da parte della competente Commissione consiliare, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7. Ogni proposta, ed il relativo curriculum, deve essere depositata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di iscrizione della elezione all'ordine del giorno generale del Consiglio, presso la Segreteria generale del Consiglio. Scaduto il termine, la Segreteria generale del Consiglio provvede, entro il giorno successivo, alla trasmissione delle proposte pervenute alla competente Commissione consiliare.»;

preso atto della nota (di cui ai prot. n. 9910 in data 28 aprile 2008) con la quale la Presidente dell'Assemblea ha iscritto l'oggetto all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa;

preso atto, al riguardo, della nota (prot. n. 11220 del 13 maggio 2008) della Commissione assembleare "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport" dalla quale risulta che la Commissione, a norma del comma 7 dell'art. 3 della L.R. n. 1 del 2001 ha proceduto alla verifica dei requisiti indicati dal comma 2, art. 3 della L.R. n. 1 del 2001 e si è pronunciata con dichiarazione di ammissibilità sui seguenti candidati: Eliseo Baroni, Gian Franco Carugo, Giuseppe Bettini, Vittorio Lodi e Arianna Alberici;

preso atto, altresì, che con la stessa nota (prot. n. 11220 del 13 maggio 2008), la Commissione assembleare ha annotato situazione di incompatibilità riguardante il signor Eliseo Baroni;

dato atto che – ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.R. n. 1 del 2001 così come modificata dalla L.R. n. 27 del 2002 – la nomina del Presidente del CORECOM ha preceduto, con deliberazione assembleare progr. n. 171 del 21 maggio 2008, quella degli altri componenti;

previa votazione a scrutinio segreto, mediante schede, con voto limitato a un solo nome, che dà il seguente risultato:

presenti	n. 42
assenti	n. 8
votanti	n. 42
voti a favore della sig.ra Arianna Alberici	n. 13
voti a favore della sig. Giuseppe Bettini	n. 13
voti a favore della sig. Vittorio Lodi	n. 12
voti a favore della sig. Gian Franco Carugo	n. 1
schede bianche	n. 3
schede nulle	n. –

delibera:

di eleggere componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione Emilia-Romagna, a norma della L.R. n. 1 del 2001, art. 3, comma 6 così come modificata dalla L.R. n. 27 del 2002 e dalla L.R. n. 27 del 2007, i signori:

- 1) Arianna Alberici (nata a Guastalla -RE- l'11 novembre 1975);
- 2) Giuseppe Bettini (nato a Vignola -MO- il 20 agosto 1966).

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 maggio 2008, n. 173**

**Nomina, ai sensi dell'articolo 69 comma 3 dello Statuto e dell'articolo 3 della L.R. 4 dicembre 2007, n. 23, dei componenti la Consulta di garanzia statutaria**

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visto l'articolo 69 dello Statuto regionale, in particolare il comma 3 che prevede che la Consulta è composta di cinque componenti, di cui tre nominati dall'Assemblea legislativa;

vista la Legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 "Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria";

visti gli articoli 1, 2 e 3 della citata L.R. n. 23 del 2007 in materia di costituzione e composizione, compiti e funzioni, elezioni;

dato atto che:

- ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 la Consulta è nominata dall'Assemblea legislativa nel corso di ogni legislatura, non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dalla data d'insediamento;
- secondo il comma 3 del medesimo art. 3 i componenti della Consulta restano in carica per un solo mandato e sono eletti, a voto segreto, con votazione separata;

ritenuto di dover procedere alla nomina dei componenti la Consulta di garanzia statutaria;

previa votazione segreta, mediante schede limitate ad un solo nome, che dà il seguente risultato:

presenti	n. 44
assenti	n. 6
votanti	n. 43
voti a favore del sig. Marzio Maccarini	n. 9
voti a favore del sig. Giuseppe Piperata	n. 9
voti a favore del sig. Giuseppe Ugo Rescigno	n. 9
voti a favore del sig. Giovanni Facci	n. 8

voti a favore del sig. Paolo Pombeni	n. 6
schede bianche	n. 1
schede nulle	n. 1

delibera:

di nominare componenti della Consulta di garanzia statutaria i signori:

- 1) Marzio Maccarini (nato ad Albenga -SV- il 18 agosto 1970);
- 2) Giuseppe Piperata (nato a Catanzaro il 13 giugno 1970);
- 3) Giuseppe Ugo Rescigno (nato a Bracigliano -SA- il 24 gennaio 1939).

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 maggio 2008, n. 174

### Elezione del Difensore civico regionale (L.R. 16 dicembre 2003, n. 25)

#### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la Legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 "Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)";

dato atto che:

- con deliberazione consiliare progr. n. 540 del 15 gennaio 2004, il dott. Antonio Martino è stato eletto Difensore civico regionale;
- successivamente il dott. Martino ha rinunciato al proprio ufficio di Difensore civico e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 25/03, ha preso atto della rinuncia e constatato la cessazione del mandato; ritenuto pertanto di procedere a nuova elezione del Difensore civico regionale;

visti gli articoli 1, 7, 8, 9 e 10 della citata L.R. n. 25 del 2003 in materia di: ruolo istituzionale del Difensore civico; requisiti per l'elezione; elezione; ineleggibilità e incompatibilità; durata del mandato, rinuncia, revoca e decadenza;

ritenuto in particolare che:

- ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, per quanto non espressamente previsto dalla citata L.R. n. 25 del 2003, alla nomina del Difensore civico si applicano in quanto compatibili le disposizioni della Legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale), ad eccezione degli articoli 6, 7 e 15, comma 4;
- per il comma 1 dell'articolo 10 il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta e in caso di rielezione deve comunque ottenere i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione;
- secondo l'articolo 8 l'elezione del Difensore civico è effettuata dal Consiglio regionale con voto segreto; è eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione; dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo; in questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Difensore civico viene eletto con la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1;

previa votazione segreta a mezzo schede, che dà il seguente risultato al quarto scrutinio:

(Consiglieri assegnati alla Regione - n. 50)

presenti	n. 40
assenti	n. 10
votanti	n. 40
voti a favore del sig. Daniele Lugli	n. 38
schede bianche	n. 1
schede nulle	n. 1

delibera:

di eleggere a Difensore civico regionale il dott. Daniele Lugli (nato a Suzzara -MN- l'1 settembre 1941).









## LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

**Edicola del Comunale** S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

**Libreria di Palazzo Monsignani** S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

**Nuova Tipografia Delmaino** S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

**Libreria del professionista** – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

**Libreria Incontri** – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

**Edicola Libreria Cavalieri** – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

## MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

**Avvertenza** – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

**L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.**

**L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.**

**La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.**

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.